

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-650 del 10/02/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 04/05/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°1034 del 28/04/2015 (PG n°56057/2015) relativa alla società METALCASTELLO Spa per lo stabilimento sito in comune di Castel di Casio, via Don Fornasini n° 12
Proposta	n. PDET-AMB-2017-685 del 10/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 04/05/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°1034 del 28/04/2015 (PG n°56057/2015) relativa alla società METALCASTELLO Spa per lo stabilimento sito in comune di Castel di Casio, via Don Fornasini n° 12

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società METALCASTELLO Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel di Casio, via Don Fornasini n° 12 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società METALCASTELLO Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società METALCASTELLO Spa, c.f. e p. iva 10014611007, avente sede legale e stabilimento in comune di Castel di Casio, via Don Fornasini n° 12, ha presentato in data 28/09/2016 al SUAP dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese una domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente rilasciata dal SUAP in data 04/05/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1034 del 28/04/2015 PG n° 56057/2015.

Tale domanda di modifica dell'AUA contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di produzione ingranaggi, mentre è dichiarato che non sono state apportate modifiche alle matrici ambientali già ricomprese in AUA (autorizzazione allo scarico di acque reflue ed impatto acustico).

In data 05/12/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE⁸ di Bologna.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad €251,60 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01, ridotta del 15% in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001);

Si rilascia pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali ai sensi del Dlgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Agli atti di ARPAE con PGBO/2016/23034

- Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 senza fissare prescrizioni come da Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata in quanto non sono state apportate modifiche alla matrice ambientale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

METALCASTELLO Spa - via Don Fornasini n° 12 - Comune di Castel di Casio

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione ingranaggi svolta dalla società METALCASTELLO Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Castel di Casio, via Don Fornasini n° 12, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società METALCASTELLO Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: PALLINATRICE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro separatore Fluidex

EMISSIONE E26**PROVENIENZA: MACCHINE RETTIFICATRICI**

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.20 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro separatore

EMISSIONE E29**PROVENIENZA: MACCHINA LAVAPEZZI ITF – CELLA LAVAGGIO**

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.20 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
---	----------------------

EMISSIONE E30**PROVENIENZA: MACCH. LAVAPEZZI ITF – CELLA SOFFIATURA****EMISSIONE E37****PROVENIENZA: MACCH. LAVAPEZZI ITF TL 2/5 – CELLA SOFFIATURA****EMISSIONI E44 - E49****PROVENIENZA: TORCIE CON PILOTA D'EMERGENZA A SERVIZIO DEI GENERATORI ENDOGAS**

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E31 – E32**PROVENIENZA: BRUCIATORE MACCHINA LAVAPEZZI****EMISSIONI E34 – E35 – E36****PROVENIENZA: MACCHINA LAVAPEZZI ITF TL 2/5 – BRUCIATORE GAS METANO****EMISSIONE E40****PROVENIENZA: GENERATORI ENDOGAS****EMISSIONE E48****PROVENIENZA: GENERATORI ENDOGAS**

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E33**PROVENIENZA: MACCHINA LAVAPEZZI TL 2/5 – ASPIRAZIONE SU CELLA LAVAGGIO****EMISSIONE E39**

PROVENIENZA: MACCH. LAVAPEZZI ALBERI – ASPIRAZIONE CELLA DI LAVAGGIO
EMISSIONE E56
PROVENIENZA: CAMINO SCARICO NUOVA LAVATRICE
EMISSIONE E60
PROVENIENZA: VASCA SGRASSAGGIO CON ACETONE
EMISSIONI E61 - E62
PROVENIENZA: MACCHINE LAVATRICI INDUSTRIALI CABER
EMISSIONE E67
PROVENIENZA: LAVATRICE INDUSTRIALE REPARTO PRESSE

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal Gestore di stabilimento, ove debbono essere annotate le ore di funzionamento delle lavatrici/o delle vasche di sgrassaggio, i consumi mensili degli sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: MACCHINE DENTATRICI – E MACCHINE AFFILATRICI

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.80 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE COSER

Portata massima	10600 Nm ³ /h
Altezza minima	9.50 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E42

PROVENIENZA: TRATTAMENTO TERMICO IPSEN – FORNI CEMENTAZIONE E MACCHINA LAVAPEZZI

Portata massima	21300 Nm ³ /h
Altezza minima	8.10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E43

PROVENIENZA: TRATTAMENTO TERMICO IPSEN – FORNI RINVENIMENTO – PRESSA GLEASON E VASCA RAFFREDDAMENTO FORNO ELETTRICO

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E45

PROVENIENZA: TRATTAMENTO TERMICO – FORNI CEMENTAZIONE E RULLIERA DI SERVIZIO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	8.30 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E46

PROVENIENZA: FORNI CEMENTAZIONE – MACCHINA LAVAPEZZI - RULLIERA DI SERVIZIO

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.60 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E47

PROVENIENZA: FORNI DI RINVENIMENTO E PRESSA GLEASON

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.00 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E50

PROVENIENZA: RETTIFICATRICE KAPP MC 1291

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: RETTIFICATRICE KAPP MC 1189

EMISSIONE E53

PROVENIENZA: RETTIFICATRICE KAPP MC 1159

Portata massima 4800 Nm³/h

Altezza minima 7.50 m

Durata massima 21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: separatore elettrostatico

EMISSIONE E51

PROVENIENZA: RETTIFICATRICE KAPP MC 1302

Portata massima 3000 Nm³/h

Altezza minima 7.50 m

Durata massima 21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: separatore elettrostatico

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E54 – E55

PROVENIENZA: CAMINO SCARICO ARIA ARMADIO TERMICO VOTSCH

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON ACIDI

Portata massima 2000 Nm³/h

Altezza minima 7.50 m

Durata massima 3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5 mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

Non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E57.

EMISSIONE E58

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE COSER OCN 1000

Portata massima	23000 Nm ³ /h
Altezza minima	7,5 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E59

PROVENIENZA: BANCO DI SALDATURA OFFICINA DI MANUTENZIONE

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E59.

EMISSIONE E63

PROVENIENZA: TORNII CNC OKUMA E FISCHER

Portata massima	3400 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E64

PROVENIENZA: MACCHINE SBAVATRICI

Portata massima	4800 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m

Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E65

PROVENIENZA: TORNII CNC DOOSAN

Portata massima 5000 Nm³/h

Altezza minima 7 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E66

PROVENIENZA: RETTIFICATRICE PER ESTERNI CNC TACCHELLA MOD PROFLEX

Portata massima 3000 Nm³/h

Altezza minima 7 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: C.T. PER RISCALDAMENTO

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: GENERATORE ARIA CALDA RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti

norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E63, E64, E65, E66 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31.01.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma

UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società METALCASTELLO Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E16, E42, E43, E45, E46, E47 ed annuale per i restanti punti di emissione. Non è prescritta alcuna periodicità di analisi per i punti di emissione E57 ed E59. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta METALCASTELLO Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

METALCASTELLO Spa - via Don Fornasini n° 12 - Comune di Castel di Casio

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali
di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs n°152/2006, n.152
e punto 8 della D.G.R.286/2005**

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 90506 del 17/06/2013 Fasc. 11.4.5/50/2013 che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B;

La validità dell'autorizzazione allo scarico sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Autorizzazione allo scarico

ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

UNITA' OPERATIVA PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

IL RESPONSABILE P.O.

VISTA la domanda di autorizzazione, in atti al PG n° 43733 del 25/03/2013 fascicolo 11.4.5/50/2013, presentata da Elmi Sauro, in qualità di legale rappresentante della società METALCASTELLO Spa, per gli scarichi originati dall'attività di *Costruzione ingranaggi alberi scanalati e coppie coniche per veicoli* svolta presso lo stabilimento sito in **Comune di CASTEL DI CASIO (BO) in V. DON FORNASINI 12;**

VISTI il parere favorevole di ARPA Distretto Territoriale di Montagna e la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna trasmessi alla Provincia di Bologna con Prot.n° PGB0/2013/7485 del 03/06/2013 in atti al P.G.n° 90181 del 17/06/2013, vistati in data 17/06/2013 dal responsabile del procedimento dell'U.O.Acqua della Provincia di Bologna;

RISCONTRATO che Titolare dello scarico è risultata essere la società **METALCASTELLO SPA** con sede Legale in Comune di CASTEL DI CASIO (BO) in V. DON FORNASINI 12 (C.F. 10014611007 e P.IVA) e stabilimento in Comune di CASTEL DI CASIO (BO) in V. DON FORNASINI 12;

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

AUTORIZZA

la società METALCASTELLO SPA, nella persona del suo legale rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarico nel fosso di Saiani che poi confluisce nel Fiume Reno di acque reflue di dilavamento costituite dall'unione delle acque di prima pioggia in uscita dal sistema di separazione e trattamento provenienti dalle aree esterne dello stabilimento adibite a parcheggio, transito automezzi e deposito materie prime (superficie pari a 6174 mq), con le acque di eccedenti la prima pioggia originate dal by pass in ingresso all'impianto di separazione suddetto. Nella condotta confluyente al fosso ricettore, a valle del sistema di trattamento e dopo l'unificazione delle acque reflue di dilavamento, giungono anche acque meteoriche non contaminate di dilavamento dei coperti non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

con le seguenti prescrizioni:

1. Il pozzetto di campionamento previsto in uscita dal sistema di trattamento della prima pioggia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
2. Lo scarico nel punto descritto in precedenza deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali con particolare

riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD, BOD5 ed Idrocarburi Totali;

3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- il sistema di raccolta e trattamento acque sia realizzato e mantenuto conforme a quanto documentato negli elaborati tecnici di riferimento del presente atto;
- se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA competente diverse soluzioni tecniche;
- tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque

- acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
- gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
4. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
5. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti ed il rapido ripristino della situazione autorizzata;

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno, quale ente gestore del corpo idrico ricettore, presso il quale il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica della immissione.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio del presente atto;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, sei mesi prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a €. 221,00 di cui € 26,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 195,00 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia all'ARPA Distretto Territoriale di Montagna e alla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno

Unità Operativa Procedimenti Autorizzativi

Il responsabile P.O.

(Dott. Stefano Stagni)

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:


1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e dello scarico;
2. Scheda generale di rilevamento e scheda scarico datate 30/01/2013;
3. Fascicolo "Tavola n. 01" contenente relazione tecnica, documentazione fotografica, ecc....;
4. Elaborato grafico "Tavola 02" datato Gen. 2013;

CTR 251042

scala 1:2000

**Area Stabilimento
METALCASTELLO SPA
Costruzione ingranaggi
Via Don Fornasini, 12
Comune di Castel di Casio**

**Scarico, nel Fosso Saiani poi Fiume Reno
di acque reflue di dilavamento.**



Ferrara
Calvi

367,9

Allegato L.
P.G. 2006 del ...

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.